



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1097

Seduta del 09/10/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Barbara Mazzali

Oggetto

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE E LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI TURISTICI LOMBARDI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E ALLE INIZIATIVE B2B IN AMBITO TURISTICO PARTECIPATE DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA D.G.R. 6405/2022

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Per il Direttore Generale Simona Martino

La Dirigente Simona Martino

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- la l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. XII/42 che conferma il turismo come uno dei settori strategici per lo sviluppo del sistema economico regionale e ambito trasversale di sviluppo della capacità attrattiva della Lombardia sul mercato nazionale e internazionale;

RICHIAMATI altresì:

- il "Piano per lo Sviluppo del Turismo e dell'Attrattività", previsto dall'art. 15 della L.R. N. 27 del 1° ottobre 2015 e approvato con DCR XI/2687 del 20/12/2022, che delinea la strategia di Regione Lombardia in ambito turistico per il triennio 2023-2025 e che prevede in particolare che Regione Lombardia approvi annualmente un piano di promozione turistica per la valorizzazione e commercializzazione delle eccellenze lombarde sui mercati nazionali e internazionali, che si realizza tramite:
 - partecipazione a iniziative promozionali di settore quali manifestazioni nazionali ed internazionali, fiere ed esposizioni dove promuovere e/o commercializzare la destinazione Lombardia;
 - eventi di promozione turistica;
 - educational tour;
 - workshop;
 - iniziative di comunicazione on-line off-line;
 - attività editoriali e di co-marketing;
 - influencer e press tour.
- il "Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività" previsto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dall'art. 16 della L.r. 1° ottobre 2015 n. 27 e approvato con DGR 24 luglio 2023 n. 738 che prevede la partecipazione regionale alle manifestazioni fieristiche più rilevanti del settore e ad eventi di natura business;

ATTESO che la partecipazione alle manifestazioni turistiche e alle iniziative promozionali prevede il coinvolgimento degli operatori turistici lombardi ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 27 del 1°ottobre 2015;

RICHIAMATA la d.g.r. XI/6405 del 23 maggio 2022 “Aggiornamento dei criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle manifestazioni fieristiche e alle iniziative b2b in ambito turistico partecipate da Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. 3808/2020”;

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti operativi delle procedure di selezione degli operatori turistici regionali candidati alle manifestazioni fieristiche turistiche e agli eventi di promozione turistica di natura business, si rende necessario un nuovo aggiornamento dei criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle fiere di promozione turistica e alle attività promozionali di natura b2b al fine di:

- garantire una più completa rappresentanza territoriale della filiera turistica integrando la sezione “Criteri di valutazione” di cui all'Allegato 1 della DGR XI/6405 del 23 maggio 2022;
- semplificare e chiarire le previsioni di cui alle sezioni “Soggetti beneficiari” e “Regime di aiuto” di cui allegato 1 della DGR XI/6405 del 23 maggio 2022;

RITENUTO di aggiornare ai sensi dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle fiere di promozione turistica e alle attività promozionali di natura b2b;

STABILITO che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati ai soggetti che svolgono attività economica nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

DATO ATTO che, in applicazione del regime de minimis, la concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si



Regione Lombardia

LA GIUNTA

trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

DATO ATTO che, in caso di applicazione del regime de minimis, l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:

- attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);
- attesti di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

DATO ATTO che qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4;

VISTI:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il Capo III "Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti" e il capo IV "Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti";

DATO ATTO che, in caso di concessione di agevolazioni a soggetti che svolgono attività economica, l'inserimento dei dati relativi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, così come previsto dagli articoli 10 e 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, e il controllo a campione al fine di verificare la regolarità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari anche in ordine alla concessione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'aiuto ai sensi del regolamento n. 1407/2013 (de minimis) e ss.mm.ii sarà a cura della struttura regionale competente in caso di realizzazione diretta oppure della società regionale incaricata sulla base del relativo piano di attività e dell'incarico in vigore;

VISTE:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. di aggiornare le modalità e i criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle fiere di promozione turistica e alle iniziative turistiche di natura business ai sensi dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1**AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE E LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI TURISTICI LOMBARDI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E ALLE INIZIATIVE B2B IN AMBITO TURISTICO PARTECIPATE DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA DGR 6405/2022.**

FINALITA' ED OBIETTIVI	Regione Lombardia approva i criteri per l'emanazione dei bandi ad evidenza pubblica destinati alla selezione degli operatori turistici lombardi per la partecipazione alle iniziative da realizzarsi in Italia e/o all'Estero (manifestazioni fieristiche, workshop e iniziative b2b analoghe).
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono fare richiesta di partecipazione per le sole manifestazioni fieristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Enti locali, ad esclusione di Province e Città metropolitana di Milano, e/o loro enti strumentali b) Info point regionali riconosciuti; c) Camere di Commercio e/o loro enti strumentali; d) Operatori turistici in forma imprenditoriale in forma singola; e) Consorzi turistici, agenzie di promozione, enti privati in forma non imprenditoriale che commercializzano o non l'offerta turistica lombarda. <p>I soggetti sopra elencati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della manifestazione di interesse relativa a ciascuna iniziativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avere sede operativa in Lombardia; • in caso di commercializzazione dell'offerta turistica, svolgere espressamente attività di incoming; • impegnarsi a promuovere e/o commercializzare, in occasione delle iniziative di promozione turistica alle quali si intende partecipare, esclusivamente l'offerta turistica lombarda; • laddove applicabile, non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013; • laddove applicabile, non essere insolventi ossia essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

I soggetti che svolgono attività economica dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- a. attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- b. informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- c. attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

La partecipazione alle manifestazioni fieristiche per i soggetti al punto 1 lettere a e b è soggetta a limitazione.

Laddove ritenuto applicabile, infatti, sarà prevista nei rispettivi bandi attuativi, una riserva fino al 10% dei posti disponibili per tali soggetti.

Le postazioni soggette a riserva non rientreranno nel conteggio delle postazioni assegnate mediante la ripartizione per province, ma saranno assegnate solo sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri meglio specificati nei singoli bandi.

In caso di mancato esaurimento delle postazioni riservate ai suddetti soggetti, le stesse ritorneranno nella disponibilità dei soggetti in lista d'attesa di cui al punto 1 lettere c, d, e, con assegnazione riferita al solo punteggio ottenuto.

2. Possono fare richiesta di partecipazione alle altre iniziative di promozione B2B (workshop e iniziative B2B analoghe):

- f) Operatori turistici in forma imprenditoriale in forma singola;
- g) Consorzi turistici, agenzie di promozione, enti privati in forma non imprenditoriale che commercializzano o non l'offerta turistica lombarda.

I suddetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della manifestazione di interesse relativa a ciascuna iniziativa:

- avere sede operativa in Lombardia;
- in caso di commercializzazione dell'offerta turistica, svolgere espressamente attività di incoming;
- impegnarsi a promuovere e/o commercializzare in occasione delle iniziative di promozione turistica alle quali si intende partecipare, esclusivamente l'offerta turistica lombarda;
- laddove applicabile, non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del
- Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- laddove applicabile, non essere insolventi ossia essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

I soggetti che svolgono attività economica dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- a) attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- b) informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- c) attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Esclusioni

Sono esclusi per il semestre successivo a quello per cui erano stati selezionati, o comunque per il semestre utile messo a bando, i soggetti che, senza alcun preavviso o con un preavviso inferiore ai trenta giorni antecedenti la data di inizio dell'iniziativa, non hanno garantito la presenza alle iniziative di promozione turistica (manifestazioni fieristiche, workshop e iniziative b2b analoghe) partecipate da Regione Lombardia a partire dal 1° gennaio dell'anno di svolgimento della manifestazione per cui hanno inviato domanda. E' fatta eccezione per le comprovate assenze legate a causa di forza maggiore.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	<p>La selezione dei soggetti che intendono partecipare alle singole iniziative avviene mediante l'adesione ai bandi.</p> <p>Ciascun bando definisce i termini della partecipazione regionale alle iniziative di promozione turistica, il numero massimo di soggetti selezionabili e la modulistica e/o documentazione da allegare.</p>
ISTRUTTORIA	<p>L'assegnazione avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.</p> <p>Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p>
CRITERI DI VALUTAZIONE	<p>La selezione ha l'obiettivo di garantire per ciascuna iniziativa la rappresentatività territoriale, l'attrattività dell'offerta turistica, l'aggregazione dell'offerta turistica nonché la varietà dell'offerta turistica rappresentata.</p> <p>I criteri di selezione applicati alle iniziative di promozione turistica (manifestazioni fieristiche, workshop e iniziative b2b analoghe) è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) rappresentatività del soggetto con riferimento al prodotto turistico lombardo, in termini di numero di soggetti rappresentati o proponenti;b) aggregazione dell'offerta turistica, con riferimento alla tipologia di prodotto turistico promosso e commercializzato dal soggetto proponente in via prevalente;c) per i soggetti che svolgono attività economica, attrattività dell'offerta turistica espressa in termini del corrispondente volume d'affari ovvero la media del corrispondente fatturato generato dal soggetto proponente nel triennio precedente l'annualità in cui viene presentata la manifestazione di interesse, o in alternativa dal primo anno disponibile per le società di nuova costituzione, sempre con riferimento alla sola attività di promozione e commercializzazione diretta dell'offerta turistica.

	<p>Al fine di garantire completa rappresentatività dell'offerta turistica regionale, nelle iniziative in cui verranno bandite almeno 12 postazioni o multipli di 12, verranno previste graduatorie provinciali costruite sulla base del punteggio.</p> <p>Assegnate le prime 12 postazioni, o multipli di 12, sulla base della ripartizione per provincia, le eventuali altre postazioni messe a bando verranno assegnate sulla base del solo punteggio.</p> <p>A parità di punteggio, prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>Nel caso non pervenisse alcuna candidatura idonea per una o più provincie, le postazioni residue verranno assegnate sulla base del solo punteggio ottenuto, a copertura di tutte le postazioni messe a bando.</p> <p>Nelle iniziative in cui verranno bandite un numero di postazioni inferiore a 12, le stesse verranno assegnate sulla base del solo punteggio ottenuto, senza il ricorso ad un criterio di ripartizione per provincia.</p> <p>A parità di punteggio, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>Eventuali sotto-criteri verranno declinati puntualmente nelle schede informative relative a ciascuna iniziativa allegate ai bandi.</p> <p>Per la valutazione delle manifestazioni di interesse sarà costituita una Commissione di Valutazione.</p>
<p>CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE</p>	<p>Regione Lombardia si riserva di garantire la partecipazione alle manifestazioni, laddove confermate dagli organizzatori, a fronte della selezione di un numero congruo di partecipanti che determini l'efficacia e l'economicità dell'intervento.</p> <p>I soggetti selezionati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono garantire la presenza allo stand regionale durante tutti i giorni di durata della manifestazione e per l'intera durata oraria della stessa, mediante la presenza di personale qualificato; • non possono contemporaneamente essere presenti in via autonoma con proprio stand all'interno della manifestazione.

REQUISITI DEL MATERIALE PROMOZIONALE E PROMO-COMMERCIALE	<p>I materiali promozionali esposti e distribuiti durante le iniziative devono essere esclusivamente rappresentativi dell'offerta turistica lombarda e devono corrispondere alla ragione sociale accreditata all'evento.</p> <p>Il materiale promozionale deve essere aggiornato, in lingua e in tema con la destinazione target.</p>
REGIME DI AIUTO	<p>La partecipazione alle iniziative di promozione turistica costituisce, per i soggetti che svolgono attività economica, una agevolazione erogata nel rispetto dei limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE serie L. 352/1 del 24.12.2013 e ss.mm.iii e corrisponde al costo di un metro quadrato di spazio espositivo oppure al valore del servizio erogato in rapporto al numero degli operatori accreditati, secondo le previsioni "de minimis" riportate in ogni singolo bando.</p> <p>La registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti è effettuata, sulla base della verifica di effettiva partecipazione alle iniziative di promozione turistica per le quali i soggetti beneficiari risultano selezionati, nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 10 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115.</p> <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti nel Regime de Minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario è applicata una rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale de Minimis ancora disponibile al momento della concessione ai sensi del DM 115/17 art.14 c.4.</p>